

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-290 del 22/01/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA Imp. Via Grandi n.39, Concordia s/S (MO) ı Via Tanferri, San Possidonio (MO). Rif. Prot. n. 1097/2020 SUAP dell'Unione dei Comune Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 15848/2020 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-298 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA Imp. Via Grandi n.39, Concordia s/S (MO) – Via Tanferri, San Possidonio (MO).

Rif. Prot. n. 1097/2020 SUAP dell'Unione dei Comune Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 15848/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA**, avente sede legale in comune di Concordia s/S (MO), v. A. Grandi n.39, quale gestore degli impianti ubicati in comune di Concordia s/S (MO), v. A. Grandi n.39 e in Comune di San Possidonio (MO), v. Tanferri, in data 21/05/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/05/2020 con prot. n. 75990, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di Installazione e manutenzione impianti di produzione di energia, termici, distribuzione metano;

Con la domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA la ditta chiede tra l'altro di accorpate in una unica autorizzazione tutte le matrici ambientali relative all'intero stabilimento (v. Grandi n. 39, Concordia s/S e v.Tanferri, S. Possidonio), eccetto quanto autorizzato ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.

In data 23/07/2020, con nota prot. n. 106241, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 12/10/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 146270;

In data 21/01/2021 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa volontaria, assunta agli atti con prot. n. 9545;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore:

- per v. Tanferri, San Possidonio: l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua (Comune di Concordia), Aria (Comune di San Possidonio), Impatto Acustico (Comune di San Possidonio), adottata dalla Provincia di Modena con Determinazione Dirigenziale n.390 del 2/10/2014
- per via Grandi n. 39, Concordia s/S: l'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera (Comune di Concordia s/S) rilasciata da ARPAE-SAC Modena con DET-AMB n.5323 del 18/11/2019;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Concordia s/S, prot. n.5977 del 9/06/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area nord, come da nota tecnica prot. n.185251 del 21/12/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n.5570 del 2/11/2020, col quale, considerata l'invarianza della situazione rispetto alla situazione esistente, si conferma quanto contenuto nella determina n. 390/2014 e nel relativo allegato acqua in merito agli scarichi in pubblica fognatura e si precisa che detto allegato considera gli scarichi di tutto l'insediamento nel suo complesso;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area nord, prot. n. 182773 del 16/12/2020;

I Comuni di Concordia e San Possidonio, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 149755 del 16/10/2020, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico (comuni di Concordia e S. Possidonio) e agli scarichi idrici (comune di Concordia);

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che secondo la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, non interverranno modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.390 del 2/10/2014, e considerato che l'AUA citata considera gli scarichi di tutto l'insediamento, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale e l'Autorizzazione alle emissioni precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA** per gli impianto ubicati in comune di Concordia s/S (MO), v. A. Grandi n.39 e in v. Tanferri, San Possidonio (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale Provincia di Modena n.390 del 2/10/2014 e l'Autorizzazione alle emissioni ARPAE Det. n.5323 del 18/11/2019;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 25/01/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dependentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di Concordia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comuni di Concordia e San Possidonio

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IMP. v. Grandi n. 39, CONCORDIA s/S (MO) e V. Tanferri snc, S. POSSIDONIO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura – Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA, che svolge attività di installazione e manutenzione di impianti di produzione energia, termici, distribuzione metano, codice ATECO 43.22.01, è autorizzata per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di dilavamento derivanti dagli impianti ubicati in comune di Concordia (MO), V. Grandi n. 39 e S. Possidonio (MO), v. Tanferri, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 390 del 02/10/2014, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area distributore carburanti previo trattamento in apposito impianto, confluiscono nella pubblica fognatura;
- le acque reflue derivanti dalle attività di lavaggio dei mezzi aziendali, previo trattamento con impianto specifico, sono convogliate nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque meteoriche di cui sopra sono classificate come “acque reflue di dilavamento”;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque di lavaggio dei mezzi aziendali di cui sopra sono classificate come “acque reflue reflue industriali”;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- il verbale n. 63/2014 della conferenza dei servizi (seduta del 12/07/2014);
- il verbale n. 81/2014 della conferenza dei servizi (seduta del 10/09/2014);
- il parere favorevole con prescrizioni di AIMAG S.p.A. pervenuto alla Provincia di Modena in data 10/09/2014;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere con prot. n. 5570 del 2/11/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, con il quale, considerata l'invarianza rispetto alla situazione esistente, conferma quanto contenuto nella determina 390/2014 e nel relativo allegato acqua in merito agli scarichi in pubblica fognatura.

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/05/2020, assunta agli atti con prot. n. 75990, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 390 del 02/10/2014 e, considerato che l'AUA citata considera gli scarichi di tutto l'insediamento, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP., con sede legale a Concordia s/S via A. Grandi n. 39 (Mo), per l'insediamento ubicato in via Tanferri nel Comune di San Possidonio (Mo) e in via Grandi

n. 39 nel Comune di Concordia s/S, **a scaricare in pubblica fognatura** le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di officina costruzione impianti. Il bacino fognario di scarico è denominato Concordia. Il corpo idrico recettore finale è denominato Dugale Zallotta;

- 1) lo scarico delle acque reflue di dilavamento dovrà rispettare i limiti accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 D.Lgs 152/2006;
- 2) la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento esistente, composto da un disoleatore;
- 3) le acque reflue industriali prodotte dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla **tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, con l'eccezione del seguente parametro, che dovrà rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:**

Parametro	Valore Limite (mg/l)
TENSIOATTIVI TOTALI	20

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

- 4) i limiti di cui al precedente punto 3) dovranno essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;
- 5) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore;
- 6) campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi; ecc...); il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;
- 7) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3), la ditta provvederà a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento costituito da dissabbiatore e disoleatore. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia;
- 8) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;
- 9) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo;
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) è vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del suddetto Regolamento del Gestore Aimag Spa;
- 11) viene definito in **1500 mc/annui** il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'autolavaggio aziendale nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.

- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione .
- 14) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA** IMP. V. Grandi n.39, Concordia s/S (MO) – V. Tanferri, San Possidonio (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 c.8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA**, svolgente attività di installazione e manutenzione impianti energetici, termici e distribuzione gas naturale, intende modificare gli impianti ubicati in Via Tanferri, comune di San Possidonio (MO), denominato CORPO L e CORPO H e continuare l'esercizio di impianti e attività presenti in Via Grandi, 39, Concordia s/S (MO) denominato CORPO C1

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 26/05/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 12/10/2020 con prot. n. 146270 e in data 21/01/2021 con prot. n. 9545, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
 - CORPO C1 Via Grandi 39, Concordia (Det. Emissioni in atmosfera n.5323 del 18/11/2019): E1, E2, E3 ed E4
 - CORPO L Via Tanferri, San Possidonio (Det. AUA n.390 del 2/10/2014): E1 ridenominata E11 ed E3 ridenominata E13,
- la installazione di nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
CORPO L	
14	TAGLIO PLASMA E FORATUTA OSSIACETILENICA
15	LAVAPISTOLE / PREPARAZIONE VERNICI
CORPO H	
16	TARATURA CELLE ELETROCHIMICHE

- la Modifica dell'Emissione n.2, ridenominata E12 del Corpo L,
- l'inserimento di nuovi impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW
- il seguente consumo di materie prime:

Bacchette saldatura	95 kg/anno
Filo saldatura	1.900 kg/anno
Prodotti vernicianti	782 kg/anno
Antiruggine	25 kg/anno
Diluenti	930 l/anno
Odorizzante TBM	270.000 l/anno
Odorizzante THT	160.000 l/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

Il Comune di Concordia s/S con prot. n.5972 del 09/06/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Il Comune di San Possidonio, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n.149755 del 16/10/2020, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area nord, con nota prot. n.185251 del 21/12/2020 ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dalla quale si evince che:

- non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;
- Relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA** è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di San Possidonio (MO), Via Tanferri, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate, che riguardano lo stabilimento nel suo complesso, ovvero anche il Corpo C1 ubicato in Via Grandi, 39, Concordia s/S (MO).

CORPO C1

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - LAVORAZIONI LOCALE TRAVASO E MAGAZZINO THT

portata massima	1.300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

THT/TBM	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO
SENZA RIGENERAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - LAVORAZIONI LOCALE TRAVASO

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

THT/TBM	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO
SENZA RIGENERAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - AMBIENTE DEPOSITO THT

portata massima	1.700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

THT/TBM	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO
SENZA RIGENERAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - AMBIENTE DEPOSITO TBM

portata massima	4.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

THT/TBM	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Impianto di abbattimento: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO
SENZA RIGENERAZIONE

CORPO L

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - CABINA SABBIATURA

portata massima	7.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	06	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - SALDATURA E PUNTATURA (7 postazioni)

portata massima	6.900	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	06	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - VERNICIATURA - ESSICCAZIONE (1 cabina forno)

portata massima	26.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	06	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Applicazione:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Essiccazione:		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A PANNELLI + FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – TAGLIO AL PLASMA E FORATURA OSSIA CETILENICA

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	06	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - LAVAPISTOLE / PREPARAZIONE VERNICI

portata massima	800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

CORPO H

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – CAPPA TARATURA CELLE ELETTROLITICHE

portata massima	4.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	02	h/g

PRESCRIZIONI

1. I consumi giornalieri di THT E TBM utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

2. Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa o a base solvente con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

3. La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

4. Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario

5. Per gli Adsorbitori a carboni attivi devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

- Il flusso d'aria da trattare in ingresso all'impianto deve avere una temperatura non superiore a 40°C.

USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. **Nel caso siano impiegate** sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>),

devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n.12** (Portata e Polveri), **14** (Portata e Polveri) e **15** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n.16** deve essere eseguito un campionamento (Portata e THT/TBM) alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Entro 30 giorni dalla effettuazione del primo autocontrollo annuale, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione n.11 e 13 (Applicazione: Portata, Polveri e COT – Essiccazione: Portata e COT), tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

1) Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli: Emissioni nn.11 e 14

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	• UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	• UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	• UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	• UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	• UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
--	-------------------

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 11, 12** (Portata e Polveri), **13** (Applicazione: Portata, Polveri e COT – Essiccazione: Portata e COT), **14** (Portata e Polveri) e **15**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA** - Imp. Via Tanferri, San Possidonio (MO) – Via Grandi, 39, Concordia s/S (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA** nello stabilimento di Via Tanferri, San Possidonio (MO) e Via Grandi, 39, Concordia s/S (MO), svolge attività di manutenzione impianti produzione energia, termici e distribuzione metano.

Così come è descritto nell’elaborato tecnico sul rumore e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentati in allegato alla Domanda di AUA, l'esercizio dell'attività produttiva svolta in più corpi fabbrica:

- A1,A2 e E - Uffici, nuova officina meccanica automezzi, Palazzina Direzionale;
- B - Uffici amministrativi e Magazzino;
- C - diviso in Corpo C1, destinato al deposito di odorizzanti e C2, a sua volta diviso in due parti; una parte per il deposito odorizzanti e una parte per il trattamento rifiuti;
- F - Uffici;
- G - Uffici e magazzino;
- H - Uffici e laboratori;
- L - Officina costruzione;
- M - Sala Server;

comporta l'uso di sorgenti di rumore identificate nello studio (impianti tecnologici posizionati nell’ambiente esterno). Si ha pertanto la seguente configurazione:

S1 - impianto di aspirazione e deposito odorizzanti - posizionati all'esterno del fabbricato **C1 e C2**;
S2 - impianti abbattimento verniciatura, saldatura e sabbiatura - posizionati all'esterno del fabbricato **L**;
S3 - unità di trattamento aria - posizionati all'esterno del fabbricato **A1 e A2**.

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate prevalentemente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00); l'unico impianto in funzione anche in periodo notturno (22:00-06:00) è l'impianto di aspirazione del deposito odorizzanti (S1)
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e 60 dBA notturno. ;
- i ricettori più prossimi sono gli altri fabbricati produttivi circostanti che possono comprendere anche la residenza;
- I livelli equivalenti misurati nel periodo di riferimento diurno, postazioni da M1 a M9, attestano il rispetto del valore limite di immissione assoluto pari a 70 dBA, ad esclusione della postazione M8 (lato est) dove si rileva una criticità acustica correlata al funzionamento dell'impianto di aspirazione del deposito odorizzanti (S1). Le ulteriori valutazioni eseguite ad una distanza maggiore dal confine aziendale (M8bis e M8ter) mostrano che già ad una distanza di circa 5 metri dal confine aziendale il rumore prodotto dall'impianto si attenua fino ad attestarsi su valori rispettosi del limite. Sul confine est non sono presenti ricettori ma solo un'ampia area agricola. Anche i livelli equivalenti rilevati nel periodo di riferimento notturno, postazioni da M10 a M13 individuate a circa 10 metri dal confine aziendale, attestano il rispetto del pertinente limite pari a 60 dBA;
- Anche le valutazioni/stime eseguite in facciata ai ricettori (R1, R2, R3 e R4) mostrano il rispetto del valore limite d'immissione differenziale, diurno e notturno.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

Parere favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto area nord, prot. n.182773 del 16/12/2020;

I Comuni di San Possidonio e Concordia, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n.149755 del 16/10/2020, e dell'espressione del parere del Servizio territoriale di ARPAE, non hanno provveduto ad emettere parere relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso i fabbricati ad uso produttivo, posti in Comune di Concordia (MO), via Grandi, 39 e in Comune di San Possidonio (MO), Via Tanferri, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA**, secondo la configurazione descritta nella documentazione d'impatto acustico citata in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le sorgenti di rumore da installare/modificare, nonché le modalità di funzionamento delle stesse, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 23/03/2020;
2. per l'impianto di aspirazione del deposito odorizzanti (S1), il cui funzionamento comporta delle criticità acustiche sul fronte del confine est, allo stato attuale si ritiene non necessario richiedere l'attuazione di opere di

mitigazione in considerazione del fatto che oltre il perimetro aziendale non sono presenti ricettori sensibili e/o altri fabbricati potenzialmente esposti;

3. per tutte le sorgenti sonore, in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle sorgenti sonore posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;

4. qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore installate che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuovo documento d'impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.